

Como Servizi Urbani

Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Approvazione | Verbale C. di A. del 27/07/2023 |
| Aggiornamento 1 | |

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Como Servizi Urbani s.r.l. (in seguito CSU), nella sua qualità di società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in conformità ai propri documenti programmatori ed agli Indirizzi Generali indicati dal Comune di Como e nel rispetto del Dlgs. n. 36/2023 costituente il nuovo Codice dei contratti pubblici, nonché della normativa vigente, come riportato nel presente Regolamento.

ART. 1 OGGETTO, FINALITA’ E PRINCIPI

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie come indicate nell’art. 14 del Dlgs. n. 36/2023. Il presente Regolamento costituisce altresì strumento di governo societario ai sensi del Dlgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi come dettagliatamente indicati negli artt. da 1 a 12 del Dlgs. n. 36/2023 e specificatamente nel rispetto dei seguenti principi:
 - principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione, risultato da raggiungere con la massima tempestività e garantendo il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea (art. 1 del Dlgs. n. 36/2023);
 - principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2 del Dlgs. n. 36/2023);
 - principio dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e di proporzionalità (art. 3 del Dlgs. n. 36/2023);
 - principio di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5 del Dlgs. n. 36/2023);
 - principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9 del Dlgs. n. 36/2023);
 - principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 del Dlgs. n. 36/2023).

Si richiamano i principi e le disposizioni indicate dettagliatamente negli artt. da 1 a 12 del Dlgs. n. 36/2023.

CSU si impegna a realizzare e garantire la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale di cui al Dlgs. n. 82/2005, assicurando l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di

trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, come previsto dagli artt. 19 e seguenti del Dlgs. n. 36/2023.

Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento alla seguente normativa:

- Dlgs. n. 36/2023 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative;
- Legge n. 241/1990;
- Codice Civile;
- Legge n. 296/06 (legge di bilancio 2007) e Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Come prevede l'art. 12 del Dlgs. n. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, alle procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990, quanto alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Si rileva che CSU è tenuta ad osservare gli Indirizzi definiti dal Comune di Como (come da ultima Delibera della Giunta Comunale n. 205/23 del 14 giugno 2023 e successive Delibere).

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice dei contratti pubblici | Dlgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". |
| Soglie comunitarie | Le soglie di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 36/2023, come periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. |
| Affidamento diretto | Affidamento anche senza previa consultazione di più operatori economici ex art. 50 c. 1 lettere a) e b) del Dlgs. n. 36/2023 |
| Consultazioni preliminari di mercato | Consultazioni di mercato che le stazioni appaltanti possono svolgere per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. Le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. |

| | |
|---------------------|---|
| Indagine di mercato | Indagine di mercato esperita per l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate di cui all'art. 50 c. 1 lettere c), d) ed e) del Dlgs. n. 36/2023 |
|---------------------|---|

Si rileva che nell'Allegato I.1 del Dlgs. n. 36/2023 sono contenute tutte le definizioni del Codice dei contratti pubblici, ossia le definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Si rileva che tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse.

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie come indicate nell'art. 14 del Dlgs. n. 36/2023. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, come previsto dagli artt. 13 e 56 del medesimo codice.
2. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture che ricada nell'ambito di applicazione del presente Regolamento può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla ad una disciplina più favorevole.
3. Fermo restando il limite di importo indicato al precedente comma 1, possono essere affidati con le procedure previste nel presente Regolamento i contratti che riguardino tutte le tipologie di lavori, servizi e forniture e/o contratti misti, senza limitazione oggettiva, salvo i contratti esclusi di cui sopra.

Art. 5 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Nel primo atto di avvio del lavoro, servizio o fornitura da realizzare CSU nomina, in conformità alle procure conferite come risultati dalla visura camerale di CSU medesima, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione del contratto. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio di cui sopra, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per il lavoro, servizio o fornitura da realizzare.

Il nominativo del RUP è indicato nell'avviso o nell'invito a presentare un'offerta o nella Determina di affidamento diretto.

Ferma restando l'unicità del RUP, CSU ha adottato un modello organizzativo che prevede la possibilità di nominare, come previsto dall'art. 15 c. 4 del Dlgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie, un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati di cui sopra, coordina il processo realizzativo del lavoro, servizio o fornitura nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme

poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. I compiti e le funzioni del RUP sono dettagliatamente indicati nell'Allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici (artt. 6, 7 e 8).

Con riferimento a servizi e forniture, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice (non rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento);
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

L'art. 32 dell'Allegato II.14 del Dlgs. n. 36/2023 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, rispetto ai quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Art. 6 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 c. 449 della Legge n. 296/06 (legge di bilancio 2007) e dall'art. 1 c. 583 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) sull'approvvigionamento di beni e servizi, ove opportuno, applicabile e possibile, mediante Convenzioni-quadro ed Accordi-quadro stipulati da CONSP s.p.a., gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene in conformità a quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 del Dlgs. n. 36/2023 e specificamente secondo quanto segue.

Salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del Dlgs. n. 36/2023 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti ed agli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti non qualificate, l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene con le modalità indicate nell'art. 50 c. 1 del Dlgs. n. 36/2023 ossia:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000, anche senza consultazione di più operatori economici (con le precisazioni di seguito indicate), assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da CSU (art. 50 c. 1 lett. a del Dlgs. n. 36/2023);
- b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici (con le precisazioni di seguito indicate), assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da CSU (art. 50 c. 1 lett. b del Dlgs. n. 36/2023);
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di

importo pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore a 1 milione di euro (art. 50 c. 1 lett. c del Dlgs. n. 36/2023);

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 36/2023, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice dei contratti pubblici (art. 50 c. 1 lett. d del Dlgs. n. 36/2023);

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 140.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 36/2023 (art. 50 c. 1 lett. e del Dlgs. n. 36/2023).

Per quanto concerne le procedure di affidamento diretto, CSU procederà come di seguito indicato:

- Per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore ad € 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 è consentito procedere ad affidamento diretto mediante acquisizione di un unico preventivo.

Qualora il RUP ritenga il preventivo manifestamente fuori mercato o quando la natura del contratto lo richieda, procederà all'acquisizione di un ulteriore preventivo o di un numero di preventivi ritenuto necessario.

Ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000, CSU non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici.

- Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 è consentito procedere mediante acquisti on-line (e-commerce) e senza ricorso al mercato elettronico.

- Per quanto concerne gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 5.000 è obbligatorio il ricorso mercato elettronico.

| IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO | MERCATO ELETTRONICO | NUMERO PREVENTIVI |
|--|---------------------|-------------------|
| < € 5.000 | NO | 1 |
| da ≥ € 5.000 a < € 150.000 (lavori) | SI | 1 |
| da ≥ € 5.000 a < € 140.000 (servizi e forniture) | SI | 1 |

Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'Allegato II.1 del Dlgs. n. 36/2023. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Il metodo utilizzato verrà di volta in volta indicato.

CSU pubblicherà sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure negoziate di cui sopra.

ART. 7 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Gli affidamenti di cui sopra avvengono nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 36/2023.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

CSU intende ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto di seguito. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50 c. 1 lettere c), d) ed e) del Dlgs. n. 36/2023 CSU non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000.

ART. 8 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIA DEFINITIVA

Nelle procedure di affidamento di cui sopra, CSU non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Dlgs. n. 36/2023 salvo che, nelle procedure negoziate di cui all'art. 50 lettere c), d) ed e) del Dlgs. n. 36/2023, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 sopra citato.

Per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva. Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del contratto.

In casi debitamente motivati è facoltà di CSU non richiedere la garanzia definitiva. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 c. 14 del Dlgs. n. 36/2023 sotto trascritto.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della

garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

ART. 9 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per gli affidamenti di cui all'art. 50 c. 1, lettere c), d) ed e) del Dlgs. n. 36/2023 CSU procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108 c. 2 del Dlgs. n. 36/2023. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, CSU, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Quanto sopra non si applica agli affidamenti di cui all'art. 50 c.1 lett. a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nei casi di cui sopra, CSU indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 del Dlgs. n. 36/2023, ovvero lo seleziona in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'Allegato II.2.

ART. 10 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 c. 1 lettere a) e b) del Dlgs. n. 36/2023 di importo inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. CSU verifica due dichiarazioni al mese riferite a procedure di affidamento di importo superiore ad € 5.000,00, selezionando le due procedure con maggiore importo. In mancanza di affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00 nel mese di riferimento, CSU farà riferimento al bimestre o trimestre, sempre selezionando due sole dichiarazioni.

In ogni caso per tutti gli affidamenti anche di importo inferiore ad € 5.000,00 per procedere all'affidamento verrà acquisito il DURC od analogo documento di regolarità contributiva.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, CSU procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 CSU procederà a verificare il possesso dei requisiti prescritti. Infatti, il RUP procederà alla valutazione delle offerte e predisporrà la proposta di aggiudicazione. Dopo aver esaminato la proposta, il RUP, ritenendola legittima e conforme all'interesse pubblico, disporrà l'aggiudicazione. L'aggiudicazione è immediatamente efficace.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata soltanto quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico,

artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 50 c. 6 del Dlgs. n. 36/2023, dopo la verifica da parte di CSU del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'aggiudicatario, CSU potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto prima della stipula e nelle more della stipulazione del contratto, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui sopra.

Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del Dlgs. n. 36/2023.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'art. 18 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Dlgs. n. 82/2005, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

CSU può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dalla normativa vigente applicabile.

CSU procederà alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Como Servizi Urbani S.r.l. a S.U.

La Direzione